



Roma, 20 ottobre 2025

Ai Comitati L.N.D.
Al Dipartimento Interregionale
Al Dipartimento Calcio Femminile
Alla Divisione Calcio a Cinque
Loro Sedi

CIRCOLARE N° 19

Oggetto: Risposta n. 265/2025 dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello ASD – Applicazione delle ritenute su premi corrisposti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive – Art. 30, comma 2 del DPR 20 settembre 1973, n. 600

Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 31-2025 elaborata dal Centro Studi Tributari della L.N.D., inerente l'oggetto.

Si raccomanda la immediata e puntuale informativa a tutte le rispettive Società aderenti.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

CENTRO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 31 – 2025

Oggetto: Risposta n. 265/2025 dell'Agenzia delle Entrate ad un interpello ASD – Applicazione delle ritenute su premi corrisposti per risultati ottenuti nell'ambito di competizioni sportive – Art. 30, comma 2 del DPR 20 settembre 1973, n. 600

E' stata pubblicata, il 17 ottobre 2025, sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la risposta n. 265/2025 riferita ad un interpello posto da una ASD che eroga ai propri associati somme a titolo di premio per i risultati ottenuti nelle competizioni sportive ai sensi dell'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36 del 2021.

Tali somme sono inquadrare come premi ai sensi dell'art. 30, secondo comma, del DPR n.600/1973, che prevede che l'aliquota della ritenuta è fissata nella misura del 20% *"sui premi dei giuochi svolti in occasione di spettacoli....., competizioni sportive o manifestazioni nei quali i partecipanti si sottopongono a prove basate sull'abilità o sull'alea o su entrambe"*.

Il D. L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito dalla Legge 23 febbraio 2024, n. 18 (Decreto Milleproroghe), prevede all'art. 14, comma 2-quater, che sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del D. Lgs., n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del Decreto, fino al 31 dicembre 2024, **non** si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Non è intervenuta alcuna proroga a tale disposizione e, di conseguenza, nel periodo d'imposta 2025 si sarebbe dovuto continuare ad applicare la ritenuta su tutti i premi erogati a prescindere dall'ammontare corrisposto.

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 71, del 26 marzo 2025 – S. O. n. 8 – è stato pubblicato il D. Lgs. 24 marzo 2025, n. 33, recante "Testo Unico in materia di versamenti e riscossione - TUV" che entrerà in vigore dal prossimo 1° gennaio 2026, il cui art. 49, comma 9, prevede che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data del 29 febbraio 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dal comma 2, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto **non** supera l'importo di 300,00 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.

Fatte queste premesse legislative l'istante chiede:

- conferma che, con riferimento al periodo d'imposta 2025, si debba procedere al versamento della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta alle scadenze normativamente previste, ovvero entro il giorno 16 del mese successivo a quello del pagamento;
- se sia tenuta ad effettuare entro il 16 gennaio 2026 i versamenti delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta relative al mese di dicembre 2025, atteso che detti adempimenti non dovrebbero essere più dovuti per effetto dell'entrata in vigore del Testo Unico in materia di Versamenti e Riscossione;
- lo stesso dubbio sorge in merito al versamento delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta che sarebbe effettuato nel 2026 avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso in relazione alle scadenze del periodo d'imposta 2025.

In merito ai quesiti posti, l'istante ritiene di:

- essere tenuta all'applicazione della ritenuta alla fonte in relazione ai premi corrisposti nel 2025, indipendentemente dal premio erogato;

- non essere tenuta al versamento entro il 16 gennaio 2026, delle ritenute effettuate nel mese di dicembre 2025;
- essere tenuta dal 1° gennaio 2026 ad assoggettare a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta i premi erogati agli atleti dilettanti, solo nel caso in cui i premi erogati nel periodo d'imposta alla stessa persona siano superiori complessivamente a 300,00 euro;
- poter presentare istanza di rimborso dal 1° gennaio 2026, delle ritenute alla fonte a titolo d'imposta versate nel corso del 2025, relative al pagamento di premi erogati nel corso del periodo d'imposta 2025, nei confronti del medesimo soggetto, per importi che complessivamente non abbiano superato l'importo di 300,00 euro.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, dopo aver richiamato le disposizioni di cui al comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021 e del comma 2-quater dell'art. 14 del citato D. L. 30 dicembre 2023, n. 215 - che stabilisce che sulle somme di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche **dalla** data di entrata in vigore della Legge n. 18 del 23 febbraio 2024 di conversione dello stesso Decreto n. 215/2023, **fino** al 31 dicembre 2024, **non** si applicano le ritenute alla fonte previste dall'art. 30, secondo comma, del DPR n. 600/1973, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto **non** supera l'importo di 300,00 euro - **chiarisce** che tale **normativa non è stata prorogata** in relazione ai premi corrisposti nel 2025 e, pertanto, con riferimento agli stessi, il sostituto d'imposta è tenuto all'applicazione della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta come previsto dal citato secondo comma dell'art. 30 del DPR n. 600/1973 (20%), indipendentemente dall'ammontare corrisposto.

Pertanto, l'Agenzia delle Entrate ritiene che si debba applicare, per il periodo d'imposta 2025, la previsione di cui all'art. 36, comma 6-quater del D. Lgs. n. 36/2021, assoggettando i premi a ritenuta a norma dell'art. 30 del DPR n. 600/1973, indipendentemente dall'entità del premio erogato (salvo successiva istanza di rimborso, da presentare nel 2026, per le ritenute sui premi erogati nel corso dell'esercizio 2025 nei confronti del medesimo soggetto, laddove di importo complessivamente non superiore a 300,00 euro).

Premesso, poi, che l'obbligo di effettuazione della ritenuta deve essere verificato in relazione alle norme vigenti al momento della corresponsione del compenso (e non dal versamento), per l'annualità 2025 la ritenuta alla fonte sui premi erogati va applicata e versata nel rispetto dei termini fiscali vigenti per tale annualità.

Infine, fatte salve ulteriori modifiche normative, l'Agenzia delle Entrate condivide la soluzione espressa dall'istante di essere tenuta, a far data dal 1° gennaio 2026, ad assoggettare a ritenuta i premi erogati agli atleti dilettanti solo se detti premi erogati nel periodo d'imposta alla medesima persona siano superiori a 300,00 euro, in conformità con quanto previsto dall'art. 45, comma 9 del Testo Unico in materia di Versamenti e Riscossione - TUVR.